

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2071-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE DA ROIT)

Comunicata alla Presidenza il 24 gennaio 1983

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL

approvato dalla XIII Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1982, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati Camera nn. 287 e 543)

d'iniziativa dei deputati **FERRARI** Marte, **LIOTTI**, **CRESCO**, **SEPPIA**, **ACHILLI**, **COLUCCI** e **ALBERINI** (287); **URSO** Giacinto e **LAFORGIA** (543)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 ottobre 1982

ONOREVOLI SENATORI. — L'eccessiva onerosità dell'adempimento degli obblighi contributivi a carico delle imprese artigiane senza dipendenti e delle società fra artigiani senza dipendenti nei confronti dell'INAIL, ai sensi di quanto disposto in proposito dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha determinato di fatto una notevole evasione della predetta normativa. Il presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone lo scopo di agevolare e garantire l'assolvimento degli obblighi contributivi delle ditte artigiane, prevedendo la possibilità di una regolarizzazione delle loro posizioni contributive. Si tratta di disposizioni di carattere incentivante (nel senso anzidetto) che, alla luce della situazione a cui si è accennato e tenuto conto, da un lato, del rilevante ruolo sociale svolto dalle piccole imprese artigiane, e, dall'altro, della loro limitata potenzialità economica, possono condividersi e pienamente giustificarsi soprattutto per gli effetti che ne deriveranno: sicurezza di una copertura assicurativa reale contro i rischi da infortunio sul lavoro e conseguente aumento del gettito contributivo a tal titolo.

Il provvedimento in esame consta di due articoli: con l'articolo 1 si fissa al primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge la decorrenza degli obblighi contributivi previsti ai fini INAIL per gli artigiani e le società artigiane senza dipendenti (che non vi abbiano sinora ottemperato) ai sensi della vigente normativa in materia, a condizione che gli stessi presentino la relativa denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Con l'articolo 2, ai soli fini dell'applicazione di quanto stabilito con l'articolo 1, si precisa il concetto di lavoratore dipendente e di familiare coadiuvante.

Onorevoli senatori, in conformità al mandato unanime ricevuto dalla Commissione, chiedo che il Senato approvi sollecitamente il presente disegno di legge nel testo al vostro esame che, all'articolo 1, contiene una modificazione meramente tecnica (la dizione adoperata è omnicomprensiva ed insuscettibile di interpretazioni divergenti) rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati.

DA ROIT, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

20 gennaio 1983

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza non si oppone al suo ulteriore corso.

Si richiama peraltro l'attenzione sull'esigenza di verificare in quale maniera siano stati computati i crediti che l'INAIL riteneva di vantare nei confronti degli « artigiani senza dipendenti » ed il gettito derivante dalle iscrizioni che si prevede di incentivare.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza del premio dovuto per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dagli artigiani senza dipendenti e dalle società fra artigiani senza dipendenti che non abbiano ancora ottemperato all'obbligo di detta assicurazione ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai soli fini dell'applicazione della presente legge:

1) non sono considerati dipendenti, oltre ai familiari collaboratori, gli apprendisti assunti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

2) sono considerati familiari coadiuvanti il coniuge, i figli legittimi o legittimati, i nipoti in linea diretta, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle;

3) sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti, quelli giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonchè i minori affidati dagli organi competenti a norma di legge;

4) sono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonchè le persone alle quali i titolari di imprese artigiane siano stati regolarmente affidati come esposti.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

È fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e società fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Identico.